

## **BGer 4A\_353/2017 vom 4. Dezember 2017**

Bundesgericht, 2017-12-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_353\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_353_2017)

FR: TF 4A\_353/2017 du 4 décembre 2017

IT: TF 4A\_353/2017 del 4 dicembre 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale ( art. 76 cpv. 1 lett. a LTF ), tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e volto contro una sentenza finale ( art. 90 LTF ) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 LTF ) in una causa civile ( art. 72 cpv. 1 LTF ) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ), è ammissibile.

#### **E. 2**

La violazione del diritto federale è motivo di ricorso secondo l' art. 95 lett. a LTF . Il Tribunale federale lo applica d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1).

In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto ( art. 105 cpv. 2 LTF ). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario ( DTF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 140 III 16 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2).

#### **E. 3**

La Corte cantonale, condividendo il giudizio del Pretore, ha ritenuto in primo luogo che il contratto del 16 aprile 2005 era rimasto invariato per quanto riguardava i prezzi, pattuiti fissi, e ha constatato che l'attrice non aveva dimostrato l'esistenza di accordi scritti che prevedessero pagamenti aggiuntivi per rincaro, difficoltà dell'opera e aumenti salariali. Essa ha precisato che un accordo del genere non era intervenuto nemmeno per il tramite della direzione dei lavori, la quale, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza riguardante l'aggiornamento dei costi, aveva avvertito l'attrice che rincari e aumenti avrebbero dovuto essere approvati dalla committente.

Il Tribunale di appello ha in seguito considerato ininfluenti il cambiamento importante del progetto e il prolungamento dei tempi di realizzazione, poiché l'attrice aveva accettato senza riserve né obiezioni di eseguire i lavori secondo il progetto modificato, fatturandoli sulla base dei prezzi unitari fissati nel contratto del 16 aprile 2005. La posizione 143.100 del capitolato d'appalto permetteva d'altronde alla direzione lavori di apportare in ogni tempo le modifiche ai piani che ritenesse opportune senza che l'appaltatore potesse trarne delle

pretese. A mente dei giudici ticinesi, in forza dell'ordine di priorità istituito dall'art. 21 cpv. 1 della norma SIA 118, richiamato espressamente nel contratto, questo preciso impegno assunto dall'attrice prevaleva sull'art. 84 cpv. 1 norma SIA 118, che subordina la facoltà del committente di modificare il progetto alla condizione che non sia alterato il carattere generale dell'opera. Essendo chiaro quali fossero i prezzi unitari fissi, andava respinta anche la tesi del decadimento per atti concludenti dell'accordo iniziale.

In conclusione la Corte cantonale ha confermato la decisione di primo grado anche in merito all'inapplicabilità degli art. 373 cpv. 2 e 374 CO, siccome la mercede era stata fissata preventivamente ma non a corpo.

#### **E. 4**

La ricorrente ritiene arbitrario dedurre dalla posizione 143.100 del capitolato d'appalto il "diritto assoluto del committente di modificare a proprio piacimento il progetto". A suo parere, quando il carattere generale dell'opera è modificato in modo rilevante e i tempi di realizzazione si allungano, come nel caso in esame, l'appaltatore conserva il diritto di "chiedere il sacrosanto indennizzo della maggiorazione dei costi in virtù di quanto disposto dai combinati art. 84 e 86 Norma SIA 118, rispettivamente art. 373 cpv. 2 CO". In merito a quest'ultima norma la ricorrente spiega che "il diritto dell'assuntore ad un indennizzo aggiuntivo derivante da una modifica di ordinazione" sussiste anche qualora siano pattuiti prezzi unitari fissi, analogamente a quanto vale per i prezzi a corpo. In tale eventualità, conclude, salvo pattuizione contraria la mercede va calcolata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore in conformità con l'art. 374 CO.

#### **E. 5**

Queste critiche, in particolare le argomentazioni concernenti la determinazione della mercede a corpo (art. 373 CO) oppure secondo il valore del lavoro (art. 374 CO) e le relative norme SIA, prescindono completamente dagli accertamenti di fatto sui quali l'autorità cantonale ha basato il proprio ragionamento. La controversia riguarda soltanto il diritto dell'appaltatore di aggiornare i prezzi unitari pattuiti inizialmente. Come detto, la sentenza impugnata accerta d'un canto che nel contratto del 16 aprile 2005 le parti avevano concordato prezzi unitari fissi, che tale patto era rimasto invariato e che non risultavano accordi che stabilissero pagamenti supplementari per rincaro materiali, difficoltà dell'opera e aumenti salariali; dall'altro che il medesimo contratto permetteva al committente di modificare i piani in ogni momento senza che l'appaltatore potesse dedurre delle pretese e che l'attrice aveva accettato ed eseguito senza riserve l'opera modificata e aveva fatturato le proprie prestazioni applicando i prezzi unitari fissati nel contratto iniziale.

La ricorrente non contesta per arbitrio questi fatti, che rimangono perciò vincolanti per il Tribunale federale (consid. 2). Non contesta nem meno la considerazione dell'autorità cantonale che gli accordi sui prezzi unitari non erano stati modificati neppure per atti concludenti. Tale valutazione, effettuata in base al principio dell'affidamento e quindi attinente al diritto (cfr. sentenze 4A\_231/2010 del 10 agosto 2010 consid. 2.4.1; 4A\_325/2007 del 15 novembre 2007 consid. 6.2), è corretta, tenuto conto dei predetti fatti nonché dell'accertamento, anch'esso vincolante, secondo cui la direzione lavori riteneva che l'aggiornamento dei prezzi necessitasse dell'approvazione del committente.

Non occorre aggiungere altro: alla luce degli accordi contrattuali le pretese della ricorrente sono state giustamente respinte.

**E. 6**

Nell'ultima parte del gravame la ricorrente si diffonde sul calcolo della mercede secondo i costi effettivi di materiali e manodopera e, subordinatamente, sulla necessità di rinviare gli atti al Tribunale di appello affinché ordini una perizia a tale riguardo e decida di nuovo. L'infondatezza di principio delle sue pretese rende però tali questioni prive d'oggetto.

Il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.